

Proposta N° 458 / Prot. Data 12/12/2016		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 411 del Reg. Data 12/12/2016	OGGETTO :	COMUNE DI ALCAMO/FUNDAROTTO DOMENICA, AUTORIZZAZIONE ALL'APPELLO DELLA SENTENZA N. 885/01/16 PER TARSU DAL 2009 AL 2012. NOMINA LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA E AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Comune di Alcamo/Fundarotto Domenica, autorizzazione all'appello della sentenza n. 885/01/16 per TARSU dal 2009 al 2012. nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che la sentenza riportata in oggetto ha accolto il ricorso del contribuente perchè ha ritenuto valide le ragioni addotte dal medesimo riguardo l'incompetenza del Sindaco a deliberare le tariffe della tassa rifiuti e ha condannato la società d'ambito Terra dei Fenici spa in liquidazione alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 4.469,00 oltre accessori dal 27/11/2012 al saldo per tarsu relativa alle annualità del 2010 e 2011 e alla refusione delle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi professionali, disponendone la distrazione in favore de dr. Arduino Castrenze dichiaratosi antistatario;

Il Comune di Alcamo non è stato chiamato in giudizio e tuttavia, in considerazione del fatto che dal 07/05/2013 è subentrato in tutte le liti pendenti per effetto della risoluzione del rapporto contrattuale con la predetta società d'ambito (avente ad oggetto la gestione della tassa rifiuti) ha un interesse diretto e immediato riguardo gli esiti del contenzioso;

Il comune di Alcamo è pertanto legittimato a intervenire a difesa della fondatezza e legittimità dell'atto emesso dalla società d'ambito e contestato dalla ricorrente in quanto gli esiti della sentenza si riflettono sulle casse comunali atteso che la società d'ambito (per il tramite del suo appaltatore AIPA spa) svolgeva soltanto una funzione di gestione della tassa che è sempre rimasta nella titolarità del Comune;

Di recente, cioè nel mese di luglio del 2016, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ha accolto un ricorso proposto dal Comune di Alcamo avverso una sentenza della CTP di Trapani che per un contenzioso identico ha invece riconosciuto la fondatezza dell'azione del Comune di Alcamo riguardo la legittimità del provvedimento sindacale in materia di tariffe TARSU;

Esistono pertanto valide ragioni per proporre, data l'analogia della fattispecie, ricorso avverso la sentenza n. 885/01/16 per TARSU dal 2009 al 2012 anche in ragione della consistenza dell'importo.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, a proporre appello avverso la sentenza n. 885/01/16 della CTP di Trapani;
- Nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta e l'Avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta;

- Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dr. Fabio Randazzo

Firma del dirigente

F.to Dr. Sebastiano Luppino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Alcamo/Fundarotto Domenica, autorizzazione all'appello della sentenza n. 885/01/16 per TARSU dal 2009 al 2012. nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “Comune di Alcamo/Fundarotto Domenica, autorizzazione all'appello della sentenza n. 885/01/16 per TARSU dal 2009 al 2012. nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: Comune di Alcamo/Fundarotto Domenica, autorizzazione all'appello della sentenza n. 885/01/16 per TARSU dal 2009 al 2012. nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l'art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell'avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell'incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 05/12/2016

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Avv. Silvana Maria Calvaruso

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 12/12/2016

Il Dirigente di Settore Servizi Finanziari
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3751

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 14/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 14/12/2016

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/12/2016

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Alcamo, lì 12/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TRAPANI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MESSINA	FRANCO	Presidente
☐	ANTONELLI	DOTT CLAUDIO	Relatore
☐	ARANGIO	ANTONINO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7/13
depositato il 03/01/2013

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 73407 TARSUTIA 2009
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 73407 TARSUTIA 2010
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 73407 TARSUTIA 2011
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 73407 TARSUTIA 2012
contro: ATO TP 1 TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

proposto dal ricorrente:

FUNDAROTTO DOMENICA
VIA SAVONA N. 64 91011 ALCAMO TP

difeso da:

ARDUINO CASTRENZE
VIA DIAZ N. 27 91011 ALCAMO TP

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7/13

UDIENZA DEL

03/07/2015

ore 11:00

SENTENZA

N° 885/03/16

PRONUNCIATA IL:

03.07.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 MAG. 2016

Il Segretario



DIRETTORE TRIBUTARIO
Dott. Antonino Venuti

FATTO

Con ricorso depositato il 03 gennaio 2013 Domenica Fundarotto impugnava il provvedimento di rigetto del Comune di Alcamo e dell'ATO TP Terra dei Fenici S.p.a. della sua istanza di rimborso della somma di €15.391,00 versata, dal 2009 al 2012, a titolo di TARSU.

Deduceva la ricorrente la legittimità della richiesta di rimborso in quanto:

- il provvedimento di determinazione delle tariffe sarebbe stato illegittimamente adottato dal Sindaco e non dal Consiglio comunale, unico organo competente in ragione del combinato disposto dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.6 della L.R. n.30/2000;
- la delibera di approvazione del regolamento TARSU non sarebbe stata trasmessa nei prescritti trenta giorni dall'approvazione al Ministero delle Finanze al fine di formulare eventuali rilievi di legittimità, come previsto dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n.503/1997;
- la suddetta delibera avrebbe erroneamente escluso dal computo della tassa, in palese violazione del D.Lgs. n.507/1993, gli immobili di proprietà comunale;
- le eventuali agevolazioni e/o esenzioni per i suddetti immobili sarebbero state adottate in contrasto con i dettami dell'art.67 del D.Lgs. cit.

Nessuno si costituiva per la società resistente.

Alla pubblica udienza del 03 luglio 2015, il relatore esponeva i termini della controversia sulla base della documentazione agli atti, indi, sentito il ricorrente, la causa era decisa.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni di cui in seguito.

Il thema decidendum è incentrato sulla determinazione della tariffa TARSU.

Al riguardo si deve tener conto che secondo l'art.49 del Lgs. 267/2000, l'istituzione dei tributi (locali) e la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi sono atti fondamentali che rientrano fra le attribuzioni esclusive del consiglio comunale "quale organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo" e non possono essere adottati, nemmeno in via d'urgenza, da altri organi dell'Ente.

Per costante giurisprudenza amministrativa la competenza a determinare le aliquote, le tariffe, le agevolazioni e le detrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), a cui è assimilabile la TIA, appartiene al Comune.

In particolare il Tar Sicilia (sentenza n.1550/1999 e n.2017/2009, ma anche Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia), ha osservato come l'art.32 lett. g) della L.142/90 inserisce tra le competenze del Consiglio Comunale "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi", in quanto "trattandosi dell'esercizio del potere impositivo riconosciuto all'ente locale, solo l'organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito" (in senso conforme T.A.R. Liguria, sez. I, 3 settembre 2002, n.908; T.A.R. Umbria 20 luglio 1999, n.633).

A conferma di tale opzione interpretativa concorrere la disciplina normativa in materia di TARSU applicabile alla Regione Sicilia (L.R., n.48/1991) che, all'art.1, ha operato un rinvio statico e non dinamico alle disposizioni dettate in materia dalla legge nazionale, così escludendo ogni efficacia nell'ordinamento regionale di successive modifiche della L.142/90 (in tal senso C.G.A.R.S. n.403/2012 e n.1046/2912)

Inoltre ai sensi dell'art.13 della L.R.S. n.7/1992: "Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti".

Una competenza residuale che evidentemente non involge i profili relativi alla determinazione delle tariffe TARSU perché legislativamente rimesse al Consiglio Comunale.

In aderenza, quindi, al prevalente indirizzo giurisprudenziale (Comm.Trib.Reg.Sicilia n.2980/30/15; Cass. n.21310/2003 e n.10230/2012; Tar Sicilia n.1550/2009), rientra nella competenza esclusiva del consiglio comunale sia l'istituzione che l'adeguamento della tariffa TARSU, in quanto anche quest'ultima attività implica l'esercizio di un potere impositivo.

Da quanto dedotto emerge l'illegittimità del provvedimento di determinazione della tariffa TARSU adottato dal Sindaco del Comune di Alcamo ed in forza del quale l'ente convenuto ha provveduto a quantificare l'ingiunta pretesa tributaria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in esse assorbite ogni altra doglianza, l'ATO TP I Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione, deve essere condannata alla restituzione in favore di Domenica Fundariotto della somma di €4.469,00 relativa alla TARSU da quest'ultimo versata per le annualità 2010-2011, oltre accessori dal 27/11/2012 (primo atto di messa in mora) al saldo.

Non può essere, invece, accolta la richiesta di rimborso della TARSU 2009, in quanto la stessa risulta (come da allegati bollettini di conto corrente postale) corrisposta dalla Fundarotto direttamente in favore del Comune di Alcamo, ente estraneo al presente giudizio per aver il contribuente consapevolmente scelto di notificare il ricorso introduttivo unicamente all'ATO TP I Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione, così individuando in tale società l'unica controparte processuale.

Le spese di lite, da distrarsi e liquidarsi come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'ATO TP Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione che qui dichiara, condanna la società convenuta alla restituzione in favore di Domenica Fundarotto della somma di €4.469,00, oltre accessori dal 27/11/2012 al saldo.

Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €540,00 per compensi professionali, disponendone la distrazione in favore del dott. Arduino Castrenze dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Trapani il 03 luglio 2015.

Il Giudice est.

Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA
Provinciale di TRAPANI

Ricevuta N. S-2736/2016

Il comune di ALCAMO

FUNDAROTTO DOMENICA

ha presentato in data 08/11/2016

- RICHIESTA COPIA SENTENZA in N. 1 copia

Firmatari N. 1

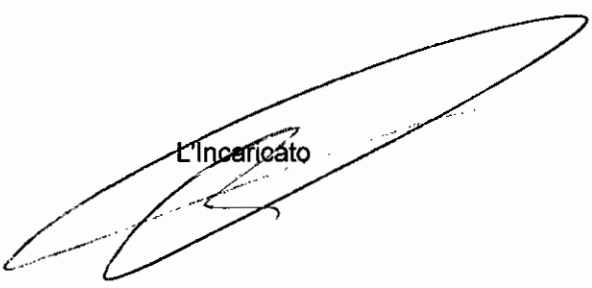
Atto abbinato al R.G. Ricorsi N. 7/2013

Destinatario: Sezione 4

Tipo Giudizio: Sentenza N. 885/2016

TRAPANI, 08/11/2016

L'Incaricato

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.